

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2008 N. 42

Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l'anno 2009)

1. Per l'anno 2009, in fase di prima applicazione del nuovo sistema, la verifica dei risultati e la valutazione della dirigenza generale e della dirigenza sono svolti secondo i criteri e le modalità definiti con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale da parte dei soggetti ivi individuati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2008 le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi dei dirigenti generali e dei dirigenti per l'anno 2009, distinti per Direzioni e Dipartimenti.

Articolo 2 (Risorse decentrate)

1. A decorrere dall'anno 2008 le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilità e continuità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato della vice dirigenza.
3. Ai vice dirigenti è attribuita la retribuzione di posizione fino alla misura massima stabilita per le posizioni delle alte professionalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" vigenti nel tempo. La retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento della retribuzione di posizione in godimento.
4. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti, secondo gli esiti del sistema di valutazione previsto per i titolari di alta professionalità.

Articolo 3 (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Sono abrogate le seguenti norme della l.r. 22/2007:
 - a) commi 3 e 4 dell'articolo 28;
 - b) commi 12 e 13 dell'articolo 33.

Articolo 4 (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni))

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 24/2008 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni".

Articolo 5

(Modifica alla legge regionale 1° gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. All'articolo 55, comma 2, della l.r. 1/2007 le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantacinque giorni".

Articolo 6

(Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse))

1. L'articolo 3 della l.r. 14/1996 è abrogato.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2008 le parole: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno d'imposta 2008".
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2008 le parole: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno d'imposta 2008".
3. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 9/2008 dopo le parole: "da effettuarsi sulla base" sono inserite le seguenti: "del piano finanziario attuativo ovvero".

Articolo 8

(Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))

1. La disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 della l.r. 9/2008, riguardante la riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia, deve intendersi applicabile per l'intero anno d'imposta, indipendentemente dal momento in cui la condizione richiesta (presenza di almeno quattro figli a carico) si è verificata nel corso dell'anno solare.
2. La medesima riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia si deve intendere spettante ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi qualora siano congiuntamente affidatari dei figli.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))

1. All'articolo 4, comma 1 della l.r. 20/2004 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 le parole: "Il Presidente del Consiglio regionale" sono soppresse.
2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 sono aggiunte le parole: "ed a disposizione del Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria".

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. All'articolo 5, comma 1 della l.r. 38/1990 dopo le parole: "la Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", il Presidente del Consiglio regionale".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1990 è inserito il seguente:
"2 bis. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all'articolo 7, e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio."
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/1990 sono soppressi.

Articolo 12

(Criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale per l'anno 2008)

1. Per l'anno 2008 le risorse iscritte in bilancio al capitolo della spesa U.P.B. 06.101, CAP. 3120, ad oggetto "Trasferimento della quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione attribuita alle Regioni per finanziare il trasporto pubblico locale - l. 24.12.2007, n. 244, art. 1, comma 298", vengono ripartite tra le aziende liguri operanti nel trasporto pubblico locale su gomma con i seguenti criteri:
 - a) il 50 per cento dell'importo secondo il peso percentuale dei chilometri di servizio pianificati;
 - b) il 50 per cento dell'importo secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate.
2. I pesi percentuali di cui al comma 1 sono riportati nel Programma Servizi Pubblici Locali per il triennio 2006-2008, capitolo 10, paragrafo "I criteri di ripartizione" punti 2a) e 2b).

Articolo 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2008, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 18.101 "Risorse umane".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. Al bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010, approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 aprile 2008, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008) sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di Previsione dell'Entrata:

U.P.B. 1.1.1 - "Imposte"

2008	2009	2010
--	+ 16	+ 16

Stato di Previsione della Spesa:

U.P.B. 18.108 - "Fondo perenti di parte corrente"

2008	2009	2010
--	+ 16	+ 16

Articolo 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2008, N. 42

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 112 in data 24 ottobre 2008;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 392;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 27 ottobre 2008;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo rielaborato nella seduta del 12 ottobre 2008;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 13 novembre 2008;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2008;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 27 novembre 2008;*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, introduce alcune disposizioni di adeguamento della normativa regionale per rispondere all'esigenza di apportare alla vigente normativa opportune integrazioni o modifiche a causa di mutamenti del quadro legislativo nazionale in alcuni casi e per far fronte ad esigenze di carattere procedurale ed organizzativo in altri.

In sede di I Commissione, competente per l'esame in sede referente, la Giunta regionale ha presentato numerosi emendamenti al disegno di legge, allo scopo di recepire ulteriori necessità di adeguamento e miglioramento della vigente normativa regionale. Sono stati, inoltre, presentati alcuni emendamenti da parte dei Gruppi di maggioranza e di quelli di minoranza. Nel corso del dibattito, scaturito nella medesima Commissione, si è deciso, poi, a norma dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento interno, di stralciare dal testo un articolo del disegno di legge concernente la normativa in materia di Comunità montane e alcuni emendamenti aventi ad oggetto, rispettivamente, gli interventi sulla viabilità minore, la normativa in tema di programmi integrati per la mobilità, la disciplina delle strutture turistico-ricettive e quella inerente all'attività edilizia connessa agli impianti di installazione di fonti rinnovabili di energia. La Commissione, ritenendo che queste disposizioni possano formare oggetto di provvedimenti separati, ne ha chiesto, pertanto, la riassegnazione alle competenti Commissioni di merito, al fine di meglio approfondire e discutere tali materie, sottolineando la necessità di trattare alcuni degli argomenti in oggetto in via d'urgenza in considerazione delle esigenze da essi rappresentate.

La I Commissione ha in questo modo ritenuto di rispettare la ratio dello strumento utilizzato, che fornisce una corsia preferenziale nella trattazione, solo per le modifiche valutate effettivamente meritevoli di inserimento nell' "omnibus" anche per l'effettiva urgenza che le contraddistingue.

Entrando nel merito del disegno di legge, gli articoli 1 e 2, in materia di personale, consentono, rispettivamente, l'avvio del sistema sperimentale di valutazione dei dirigenti e l'attuazione di quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata con riguardo alla vicedirigenza; l'articolo 3 è imposto dalla necessità di recepimento della normativa nazionale in tema di certificazione energetica; l'articolo 4 prevede la riduzione dei termini per la convocazione del Consiglio generale delle Comunità montane al fine di accelerarne l'entrata in funzione per il 1° gennaio 2009; l'articolo 5, attraverso un opportuno ampliamento dei tempi previsti per la presentazione dei piani commerciali, consente a tutti i Comuni la predisposizione degli stessi; l'articolo 6 permette di agevolare l'accesso ai finanziamenti in tema di viabilità minore da parte dei piccoli Comuni attraverso la semplificazione delle procedure; gli articoli 7 e 8, in materia fiscale, concernono, rispettivamente, l'adeguamento alla normativa statale sulla riduzione dell'addizionale regionale all'IRE per l'anno d'imposta in corso, imposto dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti in sanità, e l'interpretazione autentica della norma sulla riduzione per carichi di famiglia, che aveva determinato incertezze interpretative; l'articolo 9, infine, ridetermina i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive, stanziata dalla legge finanziaria statale per il 2008 per il trasporto pubblico locale, in conformità alle richieste avanzate dagli Enti locali e dalle aziende interessate.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi di opposizione, e sul quale la II Commissione ha espresso, anch'essa a maggioranza, il previsto parere di compatibilità, possa ottenere il consenso più ampio possibile da parte dell'Assemblea legislativa, anche in considerazione del costruttivo dibattito politico svoltosi in Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)

Si è maturata una posizione critica a seguito dell'introduzione di ulteriori articoli rispetto all'originale struttura della PDL.

Relazione di minoranza (Consigliere Marcenaro M.)

La posizione critica sul provvedimento è dettata dal fatto che lo stesso ha assunto una fisionomia differente rispetto alle finalità di mero adeguamento della disciplina regionale che lo stesso si proponeva.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Riteniamo che il presente disegno di legge sia l'ennesimo esempio di una mancanza di visione unitaria nella gestione e nell'indirizzo politico della attuale Giunta, il cui modus operandi è a nostro avviso discutibile.

Prova ne è il fatto che il testo oggi all'esame del Consiglio sia stato emanato in una prima versione, successivamente emendato in modo "pesante" e poi ancora elaborato: numerosi emendamenti presentati dalla Giunta sono stati stralciati al fine di formare oggetto di provvedimenti separati.

Ancora una volta, con questo testo omnibus si va a mettere mano a leggi di fresca data, per riparare agli errori e/o alle incongruenze a cui hanno portato la frettolosa e superficiale legislazione dell'attuale Giunta.

Stante la discutibile modalità di elaborazione del testo in oggetto e i contenuti, solo in minima parte da noi ritenuti ammissibili, abbiamo espresso in Commissione il nostro voto di astensione.

Il nostro voto di astensione si fonda inoltre anche sui dubbi che la Giunta presenti in Aula ulteriori emendamenti dell'ultima ora; pertanto, siamo in attesa di vedere quale sarà il comportamento che la Giunta terrà in Consiglio. Infine, nessuna effettiva e reale giustificazione è stata data alla richiesta dell'urgenza.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11;*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9;*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 1° gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1;*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 è pubblicata nel B.U. 10 aprile 1996, n. 8;*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*

Nota all'articolo 9

- *La legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 è pubblicata nel B.U. 1° dicembre 2004, n. 11;*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza – Servizio Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
